

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 12 **del mese di** Luglio
dell' anno 2010 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Bortolazzi Donatella	Assessore
5) Freda Sabrina	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Lusenti Carlo	Assessore
8) Marzocchi Teresa	Assessore
9) Melucci Maurizio	Assessore
10) Mezzetti Massimo	Assessore
11) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
12) Peri Alfredo	Assessore
13) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: MODIFICA DEL PUNTO IV - RIMBORSO - DELLA DELIBERA N. 10/1999 "CRITERI E MODALITA' ATTUATIVE PER IL PARTO IN AMBIENTE EXTRA-OSPEDALIERO: DIRETTIVA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 2, DELLA L.R. N. 26 DEL 11-8-98"

Cod.documento GPG/2010/765

Num. Reg. Proposta: GPG/2010/765

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. n. 26 dell'11 agosto 1998 "Norme per il parto nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternità e a domicilio";

Vista la L.R. n. 27 del 14 agosto 1989 "Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli", in particolare quanto previsto dagli artt. 6, 7, 8 e 9;

Considerato che la citata L.R. n. 26 dell'11 agosto 1998 prevede:

- che la Giunta Regionale definisca con apposita direttiva criteri e modalità attuative del percorso nascita e dell'evento parto (art. 3, comma 2);
- che sulla base di tale direttiva le Aziende Sanitarie sono impegnate ad attivare percorsi organizzativi ed amministrativi per garantire su tutto il territorio regionale l'assistenza alle gestanti che richiedono di partorire a domicilio o in case di maternità;
- l'istituzione, presso l'Assessorato alla Sanità, di una Commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita con il compito di assistere la Giunta nel perseguimento delle finalità della presente legge e di quanto già previsto agli artt. 6, 7, 8 e 9 della L.R. n. 27 del 1989, definendone gli aspetti di particolare interesse (art. 10);

Tenuto conto che le disposizioni della citata L.R. n. 26 dell'11 agosto 1998 riguardano sia aspetti innovativi sulle modalità di assistenza al parto, come il parto a domicilio (art. 4 e 5) e nelle case di maternità (art. 6), sia la necessità di revisione delle modalità di assistenza ed umanizzazione per il parto nelle strutture ospedaliere della

regione Emilia-Romagna (art. 7) con particolare riguardo alle contestuali e conseguenti iniziative di formazione, qualificazione ed aggiornamento (art. 8);

Viste:

- la propria deliberazione n. 10/1999: "Criteri e modalità attuative per il parto in ambiente extraospedaliero: direttiva alle Aziende Sanitarie della regione Emilia-Romagna in applicazione dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 26 dell'11.8.1998";
- la propria deliberazione n. 1863/2008 "Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dall'1/1/2008"
- la propria deliberazione n. 533/2008: "Direttiva alle Aziende sanitarie in merito al programma percorso nascita" che individua tra i vari obiettivi per il SSR la necessità di garantire un'assistenza qualificata al travaglio e al parto fisiologico in ambiente extraospedaliero;

Fermo restando quanto stabilito dalla legge regionale 26/98 all'art. 5, comma 4, secondo cui "per le spese inerenti al parto a domicilio comprendenti tutte le prestazioni ad esso connesse, dalla presa in carico al termine del puerperio, l'Azienda unità sanitaria locale eroga un rimborso pari all'80% della spesa documentata, per un importo massimo non superiore alla tariffa DRG regionale, prevista per il parto fisiologico senza complicanze, in ospedale di fascia B, in vigore all'atto del pagamento";

Ritenuto in considerazione del tempo trascorso di modificare la propria delibera n. 10/99 nel punto IV dell'allegato "Rimborsi" al fine di favorire la libera scelta della donna in merito alle modalità di espletamento del parto, anche attraverso l'aggiornamento del rimborso in base alle variazioni delle tariffe dei DRG considerati;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- Di sostituire integralmente, con il testo sotto riportato, il punto IV "Rimborso" del capitolo "Procedure di Garanzia" dell'allegato parte integrante della propria delibera n. 10/99 "Criteri e modalità attuative per il parto in ambiente extraospedaliero: direttiva alle Aziende Sanitarie della regione Emilia-Romagna in applicazione dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 26 dell'11.8.1998", dando atto che l'importo del rimborso per le donne che abbiano presentato formale comunicazione scritta all'Azienda USL di residenza, secondo le procedure indicate nella stessa direttiva, è ridefinito come di seguito indicato:

"IV - Rimborso

Secondo quanto previsto dalla L.R. 26/98 "L'Azienda USL eroga un rimborso pari all'80% della spesa documentata per un importo massimo non superiore alla tariffa DRG regionale prevista per il parto fisiologico senza complicanze in ospedale di fascia B".

Considerata la minor intensità dell'assistenza dedicata a domicilio al neonato sano (in termini di personale, attrezzature, dotazione strutturale, etc.), il rimborso massimo da riconoscere alla donna che sceglie di partorire a domicilio o in casa di maternità, assistita da ostetrica/o libero professionale, va calcolato sommando la tariffa regionale del DRG 373 M- PARTO VAGINALE NO CC con degenza ordinaria superiore a 1 giorno, applicata agli Ospedali di fascia B, alla tariffa regionale massima del NEONATO SANO DIMESSO DAL NIDO, di cui alla DGR n. 1863/2008 e successive modificazioni.

Il rimborso massimo così determinato si intende omnicomprensivo per l'assistenza ricevuta per l'espletamento del parto a domicilio e per tutte le ulteriori prestazioni offerte dall'ostetrica/o alla donna nel corso della gravidanza e fino al termine del puerperio.

Nel caso in cui durante il travaglio sopravvengono complicazioni che richiedono il ricovero della donna in ambiente ospedaliero o comunque, anche in situazione fisiologica, la donna decida di terminare il travaglio ed espletare il parto in ambiente ospedaliero, viene riconosciuto un rimborso forfettario omnicomprensivo delle spese sostenute dell'80% e, comunque, per un importo non

superiore a 300 euro, alle donne che avevano attuato le procedure di cui al paragrafo "I - Presa in carico" della propria delibera n. 10/99 che producono idonea documentazione.

In questo caso, la causa che ha indotto la donna a partorire successivamente in ospedale deve ritenersi ininfluyente ai fini del rimborso. In caso di parto fisiologico, l'ostetrica "responsabile del caso" è tenuta ad assicurare l'assistenza al puerperio dopo il ritorno a casa della donna, mantenendo gli impegni presi alla compilazione di tutta la documentazione di cui al punto I - a, c, d, e, della citata delibera n. 10/99;

Le Aziende effettueranno il rimborso, con le modalità riportate nella presente delibera, alle donne che abbiano presentato comunicazione e richiesta di rimborso, procedendo alla acquisizione ed integrazione della "comunicazione" con la documentazione sopra descritta.";

- Di confermare la propria Delibera n. 10/99 in ogni altra sua parte.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Leonida Grisendi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/765

data 20/05/2010

IN FEDE

Leonida Grisendi

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'